COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 134

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modalità e termini di pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949. (324). 134

PRESIDENTE 134, 135
BIASUTTI, *Relatore* 134
VENEGONI 134, 135
BURATO 134
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 135
CAPUA 135

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (455). 135

PRESIDENTE 135, 138
COLLEONI, *Relatore* 135
VENEGONI 136, 138
ROBERTI 136, 138
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 137, 138
BIASUTTI 138
PETRONE 138

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporti in concessione. (501) 139

PRESIDENTE 139, 143
REPOSSI, *Relatore* 139
VENEGONI 141, 142, 143
FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 141, 142
PASTORE 142
FORESI 142

Votazione segreta:

PRESIDENTE 143

La seduta comincia alle 10,30.

Sono presenti:

Arcaini, Biasutti, Burato, Capua, Ceravolo, Colleoni, Cornia, Cucchi, De Maria, Di Mauro, Donatini, Fassina, Federici Maria, Foresi, Latorre, Lettieri, Maglietta, Marzarotto, Nenni Giuliana, Pastore, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Titomanlio Vittoria, Troisi, Storchi, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Fanfani.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappugi, Grazia, Lo Giudice, Mastino Del Rio, Nitti, Viola.

Discussione del disegno di legge: Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949. (324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Biasutti, Relatore, ha facoltà di riferire.

BIASUTTI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame è stato approvato al Senato, in data 28 gennaio, da quella Commissione del lavoro, alla quale era stato rinviato dalla Commissione per l'agricoltura, con la richiesta, dato il buon esito nel 1948 della riscossione attraverso conto corrente, di estendere da 10.000 a 5000 o addirittura estendere a qualsiasi importo il versamento per conto corrente.

A questa richiesta si oppone la difficoltà dell'uso di questo mezzo di versamento da parte di molti agricoltori. C'è inoltre l'opposizione del Ministero delle finanze: l'aggio esattoriale raggiunge il 10 per cento solo in casi eccezionali; normalmente esso è del 6,72 per cento, come massimo; ma questo massimo non è raggiunto quasi in nessuna località. Per esempio, a Venezia è del 3,40 per cento; a Milano, dell'1,65 per cento.

Si fa osservare ancora che, mentre i contribuenti, che usufruiscono dei mezzi di conti correnti, sono 650 mila per un importo di 16 miliardi, gli altri — quelli, cioè, inferiori a 10 mila lire — sarebbero un milione e 650 mila per un importo di 12 miliardi; il che vorrebbe dire che, allargando l'applicazione del sistema, si verificherebbe la impossibilità pratica di realizzare in tempo utile i versamenti ed anche la pubblicazione dei ruoli, che dovrebbero essere consegnati 45 giorni prima.

Il Ministero delle finanze si è riservato di produrre durante l'anno una documentazione, per la modificazione del sistema o addirittura per la riforma del sistema fiscale.

Si fa osservare ancora che, laddove è stata applicata, come in Sicilia, la estensione del versamento dei contributi attraverso conti correnti anche ad importi inferiori alle 10 mila lire, in pratica i versamenti non sono avvenuti. A Ragusa, su 3800 ditte, hanno versato a mezzo conti correnti solo 491; a Messina, su 76.218, hanno versato 1298; a Caltanissetta, su 1840, hanno versato solo 450; a Palermo su 217.421, hanno versato 3885. Questa è la dimostrazione pratica della inefficacia dell'allargamento di questo metodo. Per cui, sia per poter dare il vantaggio alle medie e grandi aziende di poter usufruire del versamento a mezzo conto corrente, sia per poter provvedere immediatamente, si chiede di prorogare per il 1949 le disposizioni del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59; col quale, in deroga al disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, è data facoltà alle ditte in esso indicate — per il solo anno 1948 — limitatamente ai contribuenti afferenti all'anno medesimo, di versare le somme dovute in apposito conto corrente, in quattro rate, scadenti rispettivamente a febbraio, a giugno, a settembre ed a dicembre.

In quel decreto è detto che, per la riscossione fatta a mezzo dei ruoli, qualora non sia avvenuto il versamento a mezzo di conti correnti, spetta all'esattore o al ricevitore provinciale l'aggio, aumentato del 50 per cento.

L'Associazione degli esattori ha comunicato di rinunziare a questa maggiorazione dell'aggio, il quale pertanto si riduce al 6,72 per cento e, in alcune zone, al 3,40 ed anche all'1,65 per cento.

Dato il carattere d'urgenza del provvedimento, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Nel prorogare questo provvedimento sarebbe stato opportuno tener presenti i risultati della sua applicazione. Delle agevolazioni in esso contemplate hanno beneficiato, evidentemente, le grandi aziende e non le medie e le piccole. Né i risultati, non sempre positivi, ottenuti in Sicilia dalla estensione di queste agevolazioni alle medie e piccole aziende, sono probativi, secondo noi. Se l'estensione fosse stata applicata non soltanto in Sicilia, ma in altre regioni, certamente ne avrebbero avuto beneficio gli agricoltori e si sarebbe ottenuto un incremento dei versamenti.

Noi pensiamo che si debba ridurre il limite almeno a 5000 lire.

BURATO. Anch'io ho sostenuto in sede competente l'opportunità di abbassare il limite per la possibilità di versamento at-

traverso il conto corrente, per agevolare molte modeste aziende.

Senonché, nell'attuale momento, io ritengo inopportuno turbare un sistema già in atto; si pregiudicherebbe, fra l'altro, la possibilità di arrivare tempestivamente alla formazione dei ruoli per la seconda rata. Se è vero, come ritengo, che è in atto una riforma concreta del sistema di versamento dei contributi, formulo il voto che in quella sede sia tenuto presente questo criterio, augurandomi che ciò avvenga al più presto possibile.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Proprio nelle settimane scorse, discutendosi al Ministero del lavoro la parte del progetto di riforma della previdenza sociale relativa alle assicurazioni sociali nel settore agricolo ed ai contributi agricoli, su mia richiesta, è stata messa allo studio la possibilità di abbassare a 5000 lire il limite per il versamento diretto.

Suppongo che non si possa far saltare l'esperimento, consentendo a tutti di fare il versamento diretto.

Io confido senz'altro che per l'anno prossimo avremo un sistema diverso dall'attuale, più rispondente ai desideri dei contribuenti.

Gli esattori, come sapete, si sono sempre opposti al sistema di versamento diretto e la loro associazione quest'anno ha tentato di esercitare una forte pressione sul Ministero delle finanze, per impedire la proroga al 1949 del sistema adottato nel 1948.

Noi abbiamo resistito a questa pressione, rispondendo che non soltanto vogliamo mantenere quel limite, ma intendiamo abbassarlo.

In seguito a ciò è avvenuta l'offerta di rinunzia da parte degli esattori alla maggiorazione del 50 per cento dell'aggio. Quindi una qualche riduzione di spesa viene ad essere ottenuta indirettamente quest'anno, rispetto agli anni precedenti, anche dai contribuenti sotto il limite delle 10.000 lire.

Per tutte queste ragioni, soprattutto in vista di un miglioramento nel prossimo anno, e data la necessità di non creare a metà anno confusione in questa riscossione, che certamente incoraggerebbe le evasioni, prego la Commissione di confermare per il 1949 le disposizioni adottate per il 1948.

PRESIDENTE. Onorevole Venegoni, insiste nella sua proposta?

VENEGONI. La percentuale dell'aggio è diventata più elevata per il fatto che i maggiori contributi venivano esatti attraverso il versamento in conti correnti; questo creava ulteriore aggravio per le piccole aziende, che si trovano in maggiori difficoltà. Ora, o si consente a tutti di fare il versamento in conto corrente o si trova un sistema per agevolare le piccole aziende sull'importo dell'aggio. Pertanto insisto e presento proposta formale di ridurre il limite a 5000 lire.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio osservare che questo è un provvedimento di proroga pura e semplice; si dovrebbe fare una modifica alla disposizione, che si intende prorogare. Credo che sarebbe più opportuno che l'onorevole Venegoni presentasse un ordine del giorno.

VENEGONI. Non insisto.

CAPUA. Sono d'accordo con quanto ha affermato il collega Venegoni. Le imprese private, che sono molto spesso attrezzate meglio delle aziende statali, si servono degli esattori soltanto per i morosi, ma lasciano il diritto a chicchessia di pagare in conto corrente.

Solo nello spirito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, accetto questo sistema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

L'onorevole Colleoni, Relatore, ha facoltà di riferire.

COLLEONI, *Relatore*. Il 31 marzo ultimo scorso è scaduto il termine della proroga, concessa dalla nostra Commissione nella seduta del 20 gennaio 1948, per il versamento al fondo per l'indennità di quiescenza agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Vi sono già note, dalla precedente relazione, le norme del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 5 ottobre 1942, n. 1251, le quali, in sostanza, consistono nell'obbligo, fatto ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici, in quanto soggetti alle norme del decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825 ed alle norme sui contratti collettivi di lavoro, di versare entro il 31 marzo di ogni anno, in apposito fondo, per conto corrente, l'importo delle indennità di anzianità, corrispondenti al periodo maturato dall'impiegato dipendente.

Gli avvenimenti succedutisi a causa della guerra, l'aumento delle retribuzioni, e soprattutto, il miglioramento delle norme contrattuali relative all'indennità di licenziamento, hanno reso gravoso il versamento da parte delle aziende.

Non è stato possibile fin'oggi raggiungere un accordo sul testo predisposto dal Ministero del lavoro, inquantoché le organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono ferme sull'opposte tesi: le une, nel cercare di ridurre la quota di versamento; le altre, nel resistere, perché questa quota venga regolarmente versata alla scadenza di ogni anno.

D'altra parte, noi abbiamo votato di recente la legge n. 433, che garantisce fino al 31 dicembre di quest'anno le retribuzioni e le indennità di licenziamento ai dipendenti di quelle aziende che si trovino in particolari difficoltà e che vengano a cadere sotto la procedura fallimentare o siano sottoposte ad amministrazione controllata.

Se le mie informazioni sono esatte, la cifra da reperire si aggira intorno ai 60 miliardi; somma notevole; ed i relativi versamenti sono particolarmente pesanti per le aziende, che si trovano in una situazione di gestione difficile.

Pertanto, tenuto presente il citato provvedimento, che tutela gli interessi degli impiegati, penso che possiamo votare con tranquillità la proroga, lasciando al competente Ministero il compito di trovare un punto di incontro tra le organizzazioni sindacali e l'Amministrazione dello Stato.

Per evitare una nuova richiesta di proroga, e ricordando che la legge n. 433 è valida fino al 31 dicembre 1949, sarebbe opportuno modificare l'articolo unico, concedendo la proroga fino al 31 dicembre, anziché fino al 30 giugno 1949.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Noi nutriamo qualche preoccupazione per quanto riguarda l'interpretazione del disegno di legge relativo alla garanzia delle indennità di quiescenza ai lavoratori delle aziende che andassero in liquidazione. L'esiguità dei fondi stanziati all'uopo, e la situazione in cui si trovavano queste aziende, avevano dato luogo a qualche preoccupazione. Non ci sembra, dunque, del tutto garantito, automaticamente, il trattamento di quiescenza di tutti quegli impiegati che venissero a trovarsi nella situazione di licenziamento, in quanto può avvenire che manchi la disponibilità dei fondi, per cui non tutti possano beneficiare di queste provvidenze.

A parte il logico atteggiamento delle organizzazioni sindacali, che domandano una legge che faccia rispettare l'accantonamento dei fondi, noi siamo del parere che bisogna al più presto affrettare l'approvazione della legge che regola questa materia, e nel frattempo, se è possibile, che si debbano emanare delle disposizioni che permettano di garantire il trattamento di quiescenza a tutti gli impiegati licenziati.

ROBERTI. Sono molto perplesso circa la concessione di questa proroga; sono anzi piuttosto contrario alla concessione delle proroghe in genere. Praticamente l'indennità di quiescenza è una parte del salario, una forma di salario differita; e i datori di lavoro avrebbero dovuto già garantire i fondi, e non avendolo fatto, sono già in *commissum*, anche perché, essendo trascorso il periodo favorevole alle imprese, sarebbe stato doveroso per loro provvedervi. Inoltre, sarebbe stato più facile garantire questi fondi con una energica politica del lavoro effettuata nei confronti dei datori di lavoro per costringerli a costituire questi fondi, queste indennità, e applicare il decreto 8 gennaio 1942. Viceversa, ora è passato questo periodo favorevole, e le imprese cominciano a risentire il peso degli oneri fiscali accumulatisi durante questo periodo, e si trovano in difficoltà, perché praticamente hanno distratto ad altri fini questa che era una parte del salario dei lavoratori, parte di lavoro non retribuito in quel periodo. Se noi concediamo la proroga, verremo a sanare legislativamente questa irregolarità e questa omissione. Si tratta semplicemente di etica legislativa; non solo, ma si arriverebbe anche all'eventualità che il lavoratore non potrebbe proporre il risarcimento dei danni, se si ritenesse questo ritardo legittimo. Quindi, dal punto di vista generale, sia pure un po' teorico, sono contrario a questo sistema di proroga.

Sul piano pratico: potranno entro il 30 giugno 1949 questi datori di lavoro trovare la massa di capitali necessaria per far fronte a questo impegno? Io non credo; ritengo invece che la questione dovrebbe essere risolta in pieno, questione che si dice oggetto di studio da parte delle associazioni di categoria. Io penso che sia invece funzione statale più che funzione di associazione di categoria; si tratta di disposizioni di legge esistenti, che non sono state applicate, e che devono essere invece applicate. Un eventuale nuovo sistema dovrebbe essere studiato, approvato sia dalle categorie interessate sia dallo Stato. Dunque, sono in linea di massima contrario alla proroga, ma se alla proroga si dovesse giungere, io ritengo che si debba auspicare che la questione possa essere risolta legislativamente, in senso non soltanto generale ma particolare.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il problema come è stato posto dall'onorevole Roberti, non è ben messo a fuoco. Ma naturalmente questo non è colpa dell'onorevole Roberti; dipende dal fatto che io non ho chiesto prima la parola, per chiarire le ragioni che giustificano la richiesta della proroga. Il decreto 8 gennaio 1942, per la verità, non si proponeva di garantire qualcosa agli impiegati lavoratori; si proponeva semplicemente di assorbire una certa quantità di miliardi in buoni del tesoro. Questo va detto chiaramente, altrimenti non ci si spiega l'attuale situazione, cioè che le associazioni dei lavoratori e i datori di lavoro sono d'accordo a respingere quella legge e a non applicarla. Si dice: voi non avete fatto niente. È esatto, ma non si è potuto far niente, per l'opposizione vivacissima del Tesoro ad una revisione di quella legge, perché quella legge era nata per favorire il Tesoro stesso. Il Tesoro, dunque, non ha voluto consentire ad una revisione della legge con criteri produttivistici nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro. Una revisione della legge consiste in fondo, nella garanzia dei lavoratori in occasione dei licenziamenti, ma nello stesso tempo non deve essere una garanzia che contribuisca ad accrescere le difficoltà delle aziende; garanzia che, mentre assicura l'indennità di licenziamento, affretta la messa in liquidazione dei lavoratori attraverso la liquidazione delle aziende. Questa fu l'impostazione pessima del provvedimento del 1942.

Da diversi anni, e anche quando era Ministro il senatore Romita, il Ministero sta studiando per vedere come si possa ottenere un risultato soddisfacente della questione. Lo scopo della nuova legge deve essere: primo, garantire totalmente l'indennità di licenziamento ai lavoratori; secondo, non accantonare somme smisurate — si parla di 64 miliardi di arretrati, ma nel corso di quest'anno si dovrebbero superare i 110 miliardi — a disposizione del Tesoro. Non so quale sia al riguardo l'opinione dei deputati. Io, come Ministro e soprattutto come cittadino, penso che sia un sistema che non va, in quanto è un sistema che tende a snaturare il principio del controllo del Parlamento sulla finanza, e soprattutto sulla azione governativa. Perché, quando noi aumentiamo la massa accantonata di capitali a disposizione del Tesoro, noi non facciamo che accrescere il potere discrezionale del Tesoro stesso, e diminuire la capacità di controllo del Parlamento. Perciò, io sono contrarissimo a questo sistema degli accantonamenti. In vista di questi fatti, furono chieste le precedenti proroghe per trovare un punto d'incontro.

L'onorevole Roberti dice: ma questa è una facoltà legislativa che è anche di iniziativa governativa. Si e no, perché è vero che si può fare una legge, ma non una legge che venga a ferire una quantità enorme di interessi non soltanto dei datori di lavoro ma anche dei lavoratori, che così vedono colpite a fondo le possibilità di vita in alcune circostanze. È, perciò, sembrata saggia misura convocare le associazioni interessate per vedere se si riesce a trovare un sistema capace di dare una garanzia nell'interesse dei lavoratori, dei datori di lavoro, dell'economia nazionale. Il lavoratore ha interesse ad ottenere la garanzia; il legislatore si deve preoccupare che la garanzia funzioni; l'impresa ha interesse a pagare il meno possibile per realizzare la garanzia. Il legislatore deve stare attento a che la quantità possibile di pagamenti avvenga non nell'interesse del privato, ma nell'interesse dell'intera macchina economica nazionale. Io posso cogliere l'occasione per dire che in un certo senso sono avvenuti questi incontri e le varie categorie si sono orientate per realizzare la nuova legge. E la nuova proroga è stata chiesta non per aprire il diluvio universale delle riscossioni, ma per attuare un nuovo sistema. Le varie associazioni di datori di lavoro e lavoratori si orientano verso un fondo di garanzia, e non un fondo di accantonamento; e questo sia per una impossibilità pratica, sia perché è un assurdo economico, sia infine perché è un pericolo politico, nel senso che pone a disposizione di un Governo somme così ingenti. Dunque ci si è orientati verso questo fondo di garanzia sul quale si è più o meno d'accordo; si è in di-

saccordo sull'entità e cioè in base a quale sistema garantire la liquidazione dovuta in certi casi, se calcolandola al 2 per cento, o al 0,50 per cento oppure al 20 per cento. Qui la questione è difficilmente risolvibile, e non in linea teorica; soltanto l'esperienza del primo anno, e del secondo anno ci dirà quale aliquota può coprire il rischio.

A questo punto debbo aggiungere, che il Tesoro non è molto favorevole, in quanto più le aliquote sono basse, tanto meno è favorevole, indipendentemente dalla capacità delle aliquote di coprire il rischio, in dipendenza di una certa massa di buoni sui quali il Tesoro conta. Proprio domani mattina, vista la impossibilità di trovare l'accordo fra i dicasteri interessati, su mia richiesta, il C.I.R. si occuperà di questa questione dei fondi, per dare direttive uniformi, in modo che, unitamente alle associazioni sindacali, si proceda poi ad una riunione per arrivare alla determinazione del sistema più appropriato. Dichiaro che quando ho chiesto la data del 30 giugno avevo già in mano un progetto, e *grosso modo*, le associazioni avevano di massima raggiunto un accordo. Pur tuttavia sono grato al relatore Colleoni della sua richiesta, perché non credo che si possa presentare, discutere ed approvare un simile progetto, che è di notevole importanza, per i riflessi che ha sulla struttura economica, senza una proroga. Prego, inoltre, l'onorevole Roberti di ritirare le sue riserve, considerato che ci muoviamo nel senso da lui desiderato, e prego l'onorevole Venegoni di prendere atto di queste dichiarazioni. Il termine del 31 dicembre 1949 ritengo che sia il più adatto, in quanto io credo che prima di Natale si possa raggiungere lo scopo.

VENEGONI. Mi permetto di raccomandare di prendere in considerazione la garanzia dell'indennità di licenziamento riguardante gli operai.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si è pensato anche di regolare in qualche modo questo aspetto della questione, ma non sono molto sicuro nel dare la risposta, perché si tratta di una questione che è già molto complicata di per se stessa. Ad ogni modo, noi stiamo pensando ad una soluzione, ma non posso fare anticipazioni per non correre il rischio di mancare di parola. Che si sia pensato a questo problema lo dimostra il provvedimento del dicembre. Ad ogni modo, se i membri della Commissione vorranno cooperare, sarà tanto di guadagnato.

ROBERTI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che dissipano, in gran parte, le mie perplessità. Resta il fatto che il decreto del 1942 veniva anche a garantire i prestatori d'opera impiegati circa la loro liquidazione. Ci si trovava di fronte ad una situazione economica concreta, di fronte alla quale oggi non ci si trova più, e quindi c'è l'urgenza di colmare questo vuoto che si è determinato nel campo delle retribuzioni dei lavoratori. Il criterio che si dovrà attuare penso che sia di natura assicurativa, da calcolarsi prevalentemente con metodi attuariali.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è possibile adottare un sistema attuariale, perché oltre ad una questione di sopravvivenza delle aziende, c'è una interferenza del ciclo.

ROBERTI. Comunque, bisognerebbe dichiarare che questo termine deve essere operante e non platonico. Prendo poi atto con sodisfazione di quanto ha detto il Ministro, e cioè che da domani stesso si provvederà ad impostare questo problema anche in sede legislativa.

BIASUTTI. Il Ministro propone di ridurre la data portandola ad una data anteriore, perché diventi operante. Ritengo che questo presenterà delle non lievi difficoltà, e penso, perciò, che bisognerebbe conservare la data del 31 dicembre.

PETRONE. Noi abbiamo avuto delle chiarificazioni dal Ministro competente, e penso che valutata bene la situazione, la proroga al 30 giugno non ci consentirà di avere un progetto organicamente congegnato. Penso che potrebbe essere accettato il termine 31 dicembre 1949. Presento emendamento formale in tal senso.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

L'onorevole Petrone ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « 30 giugno 1949 », le altre « 31 dicembre 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1949.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato in seguito a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. (501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

Il Relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione intende compiere praticamente un atto di giustizia e colmare alcune lacune lasciate dai provvedimenti precedenti in questa materia. Per meglio comprendere il presente disegno di legge, consentite qualche nota illustrativa.

Il decreto-legge del 1906 obbligava i dipendenti, addetti ai pubblici servizi di trasporto, a partecipare a questa forma assicurativa: iscrizione alle assicurazioni della Cassa previdenza operai. Poi, nel 1919, si affacciava la formazione del fondo speciale per i dipendenti addetti ai servizi di trasporto, che però recava delle lacune. Per esempio, per quelle società che avevano un numero di dipendenti non superiore a 25, non c'era quest'obbligo assicurativo, ed avevamo una massa di dipendenti che rientravano nelle possibilità di essere iscritti a questo fondo.

In quel momento c'era una categoria di lavoratori, chiamati « ordinari » e questa categoria fino al 1931 partecipò all'assicurazione attraverso questo fondo. Poi si disse: perché questi operai devono avere un trattamento differente in confronto di quelli appartenenti all'industria? E così costoro vennero esclusi dalla iscrizione al fondo stesso.

L'assicurazione non era estesa a quelle aziende che avrebbero dato un trattamento di quiescenza non inferiore a quello che garantiva la legge equo-trasporti, e così vennero istituite delle casse speciali, che provvedevano direttamente al trattamento di quiescenza verso i dipendenti di quelle determinate aziende.

La situazione che si presentava era questa: gente che continuava ad essere assicurata *ad personam*, altra gente che era esclusa da questa partecipazione al fondo, ed altri ancora che partecipavano alla iscrizione a casse speciali.

Poi, per effetto della svalutazione monetaria, queste casse speciali si trovarono a un certo momento nella impossibilità di far fronte agli impegni assunti.

Nel 1945 si è cercato di porre un primo rimedio a questa situazione con il decreto del maggio 1945, n. 402, che ristabiliva l'obbligo della iscrizione al fondo dei servizi di trasporto di tutti quei lavoratori classificati ordinari ed esclusi sin dal 1931. Però, non si stabiliva come i lavoratori avrebbero potuto, e con quali modalità, riscattare quel periodo nel quale non erano stati compresi quali partecipanti al fondo. All'articolo 3 infatti noi troviamo le modalità ed i limiti del riscatto riguardanti il periodo precedente.

Altra situazione che noi abbiamo notato, tutta a sfavore dei lavoratori, è stata quella determinata dal decreto dell'aprile 1932, il quale consentiva a tutte le aziende di porre in quiescenza tutti quei lavoratori che avevano venti anni di servizio e 55 anni di età — se addetti ai servizi attivi — o 60 anni di età — se addetti ai servizi sedentari.

Quindi, erano le aziende stesse che avevano la possibilità di porre i lavoratori in quiescenza. Molte aziende approfittarono di questo decreto per liberarsi di quelli che potevano essere ritenuti elementi sgraditi in quel momento, e bastava che un tale non avesse quel determinato colore politico, perché le aziende subito lo ponessero in pensione. Che cosa era avvenuto? Il trattamento di quiescenza era in quel momento stabilito in base a quanto si era maturato; gli anni di anticipo non venivano calcolati a favore del lavoratore, ma questi veniva ad avere quel trattamento che era maturato sino a quel momento.

Inoltre, in quel momento, la misura del trattamento era stabilita dalla media delle paghe percepite nell'ultimo triennio. Con questa legge noi veniamo a correggere anche questa situazione, perché diciamo di dare a questi lavoratori le pensioni che avrebbero dovuto avere se, invece di essere posti in riposo a 55 anni o a 60, fossero andati in quiescenza a 60 e a 65 anni.

Inoltre, stabilendo che la misura venga riportata a tanti quarantesimi dello stipendio-base in rapporto agli anni che essi vengono a riacquistare, voi vedete come questi lavoratori fruiscano di un doppio vantaggio, giacché essi vengono a beneficiare di un aumento secondo la misura, in quanto si aumenta il periodo lavorativo, e in secondo luogo di un aumento in quanto essi vengono a fruire di una doppia rivalutazione in effetto del calcolo più favorevole sulla base dell'ultimo stipendio.

Ma vi è anche un altro fattore molto importante. Abbiamo visto prima come i lavoratori cosiddetti ordinarî vengano riammessi al fondo fino al riscatto di un limite massimo di 15 anni. Ora, è bene notare come di tale beneficio si possano avvalere anche i lavoratori di carattere straordinario, anche coloro cioè che rientrano nell'avventiziato vero e proprio. Abbiamo, infatti, l'articolo 4, il quale sancisce che il giorno in cui costoro passino in ruolo possono riscattare il periodo di servizio prestato come straordinarî.

Era questa una vecchia aspirazione della categoria, la quale non aveva trovato però sinora possibilità di accoglimento. Naturalmente poi si intende che questo beneficio riguarda anche coloro che siano eventualmente già pensionati o che si trovino iscritti alle casse speciali.

Per le casse speciali di previdenza, già dissi prima qual'è la situazione, che cioè la svalutazione della lira ha posto queste casse nell'impossibilità oggi di far fronte ai loro impegni e lo Stato, pertanto, fa obbligo alle aziende di iscrivere i lavoratori allo speciale fondo, in modo che tutti i lavoratori risultino coperti contro il rischio assicurativo. Naturalmente, siccome abbiamo dei lavoratori che hanno avuto già liquidati i loro fondi, è evidente che essi, ove vogliano pure beneficiare di questa provvidenza, dovranno versare un congruo contributo.

Un'altra delle questioni che era rimasta in sospeso è quella di cui si tratta nell'articolo 10 del decreto 1083 del 1947. Questo articolo, al fine di perequare le pensioni alle paghe, sanciva che, in conseguenza di ogni variazione che veniva apportata alle paghe stesse, doveva essere apportata analoga variazione alle pensioni; e a tale scopo si istituiva un particolare fondo integrativo.

Sorse tuttavia a questo riguardo una grossa questione, giacché alcuni vollero interpretare l'articolo nel senso che l'esame di tale perequazione doveva essere effettuata prendendo per base le date 1° gennaio e 31 dicembre 1948. È evidente, a mio avviso, invece, che il legislatore, ponendo quella data — 1° gennaio 1948 — intendeva sicuramente di dire che da quel momento si doveva proiettare la variazione, ma basandosi sul calcolo degli stipendi e dei salari di cui gli interessati godevano nel 1947.

Al fine, dunque, di dare un inequivocabile chiarimento a questo riguardo,, così da impedire il ripetersi di questo conflitto interpretativo, interviene qui l'articolo 6, il quale al riguardo molto esattamente precisa: « La variazione è disposta senza aumento dell'aliquota contributiva ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1947 o alla data della precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti, ecc. ».

Riassumendo, noi abbiamo qui una legge che sicuramente è a tutto favore dei lavoratori, una legge che è stata vagliata attentamente oltre che dal Ministro competente, anche da tutti gli organi competenti ed anche da quelli sindacali; abbiamo qui una legge che permette ai lavoratori di avere quel riscatto del loro periodo lavorativo che consenta loro il miglior raggiungimento possibile del trattamento di pensione, che dà la possibilità di riscattare sino a 15 anni il lavoro eventualmente prestato in qualità di straordinari, venendo in tal modo a sollevare la situazione particolarmente di coloro che, essendo entrati tardi nel ruolo, non avrebbero qualche volta neppur potuto maturare il diritto a pensione: una legge, quindi, che verrà accolta con entusiasmo dai lavoratori.

Ponendo a raffronto il testo a noi sottoposto e quello invece approvato dal Senato, vediamo che in quello approvato dal Senato è stata operata la soppressione dell'articolo 7. Ora, quale era stato il motivo che aveva indotto il Governo a redigere questo articolo 7 ? Che l'intervento dello Stato, di cui si tratta, veniva ad essere assorbito da questi nuovi provvedimenti; è apparso, quindi, logico ed opportuno disporre per l'abolizione di questo intervento dello Stato, così come era stata proposta al Senato stesso la soppressione

dell'articolo 11 della legge 16 settembre 1947, n. 1083.

Vale a dire, intervenendosi già con dei fondi integrativi per il miglioramento di queste categorie, e intervenendosi così da realizzare un miglioramento tanto sensibile a loro favore, in una situazione, quindi, di grande privilegio rispetto alle altre categorie, era sembrato giusto che lo Stato venisse ad abrogare il disposto relativo a questo intervento da parte sua, il quale costituiva per il Tesoro un onere, ripeto, che sembrerebbe non più giustificato con la presente legge.

L'onorevole Commissione giudicherà a questo proposito. Io personalmente ritengo che, per motivi di adeguamento rispetto agli altri pensionati, questo articolo che il Senato ha creduto di sopprimere possa essere riportato nella legge che noi vi presentiamo.

VENEGONI. Penso che l'urgenza dell'approvazione di questa legge, la quale del resto è stata già vagliata a fondo dal Senato, sia tale da doverci consigliare di approvarla senza indugio.

Si tratta indubbiamente di una legge che presenta ancora qualche inadeguatezza rispetto ai bisogni della categoria, ma si tratta in pari tempo di una legge che sodisfa tuttavia ai bisogni più impellenti della categoria stessa.

Per quello che riguarda poi l'eventuale ripristino dell'articolo che è stato abolito dal Senato, io penso che non solo per il motivo della anzidetta urgenza, ma anche per le ragioni che hanno consigliato il Senato a procedere a tale soppressione, noi si debba approvare la legge così come il Senato stesso ce l'ha trasmessa.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quello che riguarda la questione dell'urgenza, debbo far presente che essa non mi pare consistente giacché, secondo una promessa che io ho fatto già ai lavoratori interessati, non appena la Camera avrà espresso dopo il Senato il suo parere in linea di massima, salvo qualche eventuale emendamento che potrà essere discusso ed approvato in seguito, io darò ordine che vengano pagati gli acconti.

Per quanto riguarda poi la questione relativa all'articolo 7, io credo che noi commetteremmo una grande ingiustizia ad abrogare l'articolo stesso. Ciò io feci anche presente agli onorevoli Senatori, ma essi non vollero seguirmi. Come stava, infatti, la situazione? La legge del 2 luglio del 1947 stabiliva la costituzione del Fondo di solidarietà sociale proposto già 14 mesi prima dall'onorevole D'Aragona. Ora, in base a tale costituzione, all'integrazione che sino allora si era data da parte dello Stato in ragione di 500 lire, si sostituiva una pari integrazione cui corrispondeva un versamento di eguale entità da parte dei lavoratori.

La ripartizione era la seguente: 800 lire ai lavoratori con meno di 65 anni, 2400 lire ai lavoratori compiuti i 65 anni di età, 1400 lire ai lavoratori con meno di 65 anni di età, ma invalidi.

Ora, venendo ad abrogare questo articolo 7, si verrebbe a determinare una situazione veramente assurda: e mi duole che un'assurdità simile, ripeto, possa venire a trovarsi in un disegno di legge del mio Ministero. Che cosa, infatti, sanciva il decreto legislativo 16 settembre 1947? Che ai ferro-tranvieri, cioè ad una categoria che, rispetto alle altre, sta infinitamente meglio, pur stando male, si dava, oltre l'integrazione normale di 500 lire da parte dello Stato, un'integrazione di 300 lire. Questa è una cosa che non va; e tanto meno va ora, perché con questa legge si aumentano le pensioni dei ferro-tranvieri di circa il 50 per cento, sicché si andrà ad una pensione media di 20-22 mila lire, oltre l'assegno di contingenza, cioè quelle famose 800-2400 lire secondo l'età, che diamo a tutti i pensionati. Se aggiungiamo ancora queste 300 lire, veniamo a creare una situazione di favore per questa categoria e di sfavore proprio assoluto per tutta la massa di 1.350.000 pensionati. Ecco le ragioni che hanno consigliato di presentare al Senato questo articolo 7.

Il Senato l'ha abolito, nonostante l'opposizione del Governo, con questo ragionamento: ormai — si è detto — questa integrazione l'avete già pagata; perché ora volete toglierla? È un'economia, in fondo, che fa lo Stato, non una maggiore spesa. Comunque, questo vale, semmai, per il passato, non per il futuro.

Ma, indipendentemente da ciò, il motivo per cui abbiamo proposto l'abolizione di questa integrazione non è quello dell'economia, ma è un motivo di principio. Per quale ragione, infatti, dobbiamo dare a questa categoria, che arriva alle 20-22 mila lire di pensione al mese, questa integrazione, quando non siamo in grado di dare quest'aggiunta di 300 lire alle altre categorie che hanno una pensione molto minore?

Mi rendo conto che i sindacalisti si trovano in una situazione imbarazzante ed imbarazzata; ma, d'altra parte, non capisco perché a questa categoria, che ha qualcuno che l'appoggia nelle agitazioni, noi dobbiamo dare

le 300 lire, mentre agli altri 1.350.000 poveri diavoli pensionati, abbandonati alla fame, noi questa integrazione non diamo.

Queste sono le ragioni per le quali vi pregherei — per una forma curiosa (proprio curiosa, è il caso di dirlo) di omaggio a quelli che stanno peggio — di non aumentare questa sperequazione.

PASTORE. Mi rendo conto perfettamente della posizione dell'onorevole Ministro, del resto molto bene espressa dalle argomentazioni che egli ha portato. Capisco anche che non è preminente in lui la preoccupazione di far risparmiare allo Stato una determinata cifra, ma la situazione nei confronti di coloro che stanno peggio. Non ritengo però che da parte nostra si possa accedere a queste considerazioni, pur dando atto al Ministro che egli si trova perfettamente a posto nel sostenere la tesi che ha esposto. Il problema dei pensionati lo abbiamo tutti ben presente, e se ci possiamo rallegrare che ci sia una categoria che ad un certo momento riesce ad avere una certa aliquota di pensione mensile e che in virtù di quell'articolo 11 può ulteriormente beneficiare di queste 300 lire, non possiamo dimenticare che, per quanto sia elevata questa somma a cui si aggiungono le 300 lire, essa è ancora così al di sotto di quel minimo che è necessario per vivere ad ogni lavoratore, che almeno io personalmente considererei di venir meno al mio dovere se in questo momento dovessi aderire alla richiesta del Ministro.

Io penso sempre che in campo sociale non si deve mai andare indietro, ma si deve andare avanti; e se anche questo obiettivo rappresentato dalle 300 lire può costituire qualche cosa che stimoli domani, proprio per colmare l'ingiustizia, gli organi governativi a migliorare la situazione di altre categorie, tanto meglio.

In sostanza, il problema della giustizia lo vedo anch'io, ma un po' diversamente da come lo vede il Governo: il problema di giustizia per me significa che domani altri possano raggiungere questo obiettivo e non mettere in condizioni una categoria di realizzare un regresso per avvicinarla a coloro che stanno peggio.

Per queste ragioni sono spiacente personalmente di non poter aderire alla richiesta del Ministro.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io chiedo naturalmente che sia sentita la Commissione finanze e tesoro; e ciò non per insistere a voler levare qualcosa a questi pensionati. Vogliate considerare, infatti, che noi veniamo ad abolire questa integrazione di 300 lire proprio nel momento in cui aumentiamo le pensioni di 5-6 mila lire: quindi, in pratica, non leviamo loro niente, semmai aumentiamo un po' meno.

La ragione per cui chiedo sia sentita la Commissione finanze e tesoro non riguarda soltanto l'economia che viene fatta, ma il principio che si stabilisce: cioè che tutte le altre categorie, in base a questa soppressione dell'articolo 7, hanno diritto ad avere le 300 lire. Quindi, non si tratta più di 3 milioni che si risparmiano, ma di diversi miliardi che lo Stato dovrà sborsare per queste altre categorie.

FORESI. Queste 300 lire furono date in base al decreto legislativo 16 settembre 1947. Ora, vorrei sapere quale fu la *mens legis*, cioè perché queste 300 lire di maggiorazione sono state concesse a questa categoria e non alle altre.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per l'assenza, allora, dell'articolo 6: cioè allora non si presero in considerazione le variazioni: è tutto un problema di « scala mobile », che per la prima volta si applicò alle pensioni. Non si presero in considerazione le variazioni che nel frattempo l'aumento dei prezzi aveva creato durante il 1947. Con l'articolo 6 si rimedia a questo, cioè si dà questo aumento. Allora si è detto: che questo aumento di diverse migliaia di lire assorba almeno queste 300 lire. Quindi, non si tratta di infierire contro una categoria (non si è mai avuta questa intenzione), ma perché riteniamo che queste 300 lire non sono niente rispetto all'aumento generale apportato dall'articolo 6, di cui beneficiano i ferrotranvieri; mentre il mantenerle sarebbe non solo un'offesa per tutte le altre categorie, ma un incentivo per tutte a chiederle. Ma questo rappresenterebbe un notevole ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato. Ecco la ragione per la quale chiedo che sia sentita la Commissione finanze e tesoro.

Per quanto riguarda le preoccupazioni dell'onorevole Venegoni, posso assicurare la Commissione che oggi stesso, se la legge viene approvata, sia pure con emendamenti, disporrò che vengano dati i richiesti acconti ai lavoratori.

VENEGONI. Noi siamo di fronte ad un disegno di legge già approvato dal Senato. Osservo, quindi, che, evidentemente, la richiesta del Ministro sarebbe stata più giustificata in quella sede.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'abbiamo fatta!

VENEGONI. L'affermazione del Ministro che si tratta di una categoria privilegiata...

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Diciamo meno danneggiata.

VENEGONI. ...può essere vera se si riferisce a quei lavoratori che hanno 2-3 mila lire di pensione, ma non nel complesso. Mi pare che una limitazione di questo genere, per le 300 lire, non abbia una giustificazione, dato che nel complesso non sono pensioni di notevole entità, ma assolutamente insufficienti ancora per far fronte alle minime necessità di vita.

PRESIDENTE. Avendo il Ministro prospettato l'opportunità di richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, propongo che il seguito della discussione sia rinviato a domattina alle ore 11, con l'intervento della apposita Sottocommissione finanziaria.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge oggi approvati negli articoli.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949 » (324):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (455):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

La seduta termina alle 12,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI